



**COMUNE DI SCARNAFIGI**

**Provincia di Cuneo**

**REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

**SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

**Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 14/11/2013**

## SOMMARIO

### **TITOLO I – Disposizioni generali**

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento	pag. 2
Art. 2 – Istituzione del tributo sui rifiuti e sui servizi	pag. 2
Art. 3 – Presupposto oggettivo del tributo sui rifiuti	pag. 3
Art. 4 – Presupposto oggettivo del tributo sui servizi	pag. 3

### **TITOLO II – Soggetto attivo e passivo del tributo – Articolazione del tributo**

Art. 5 – Soggetto attivo del tributo sui rifiuti	pag. 3
Art. 6 – Soggetto attivo del tributo sui servizi	pag. 3
Art. 7 – Soggetto passivo del tributo sui rifiuti	pag. 3
Art. 8 – Soggetto passivo del tributo sui servizi	pag. 4
Art. 9 – Decorrenza del tributo sui rifiuti	pag. 4
Art. 10 – Decorrenza del tributo sui servizi	pag. 5
Art. 11 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale	pag. 5

### **TITOLO III – Esclusioni, agevolazioni e riduzioni**

Art. 12 – Esclusione dai tributi dei rifiuti	pag. 6
Art. 13 – Esclusioni e agevolazioni sul tributo dei servizi	pag. 7
Art. 14 – Rifiuti speciali	pag. 7
Art. 15 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso	pag. 8
Art. 16 – Scuole pubbliche	pag. 9

### **TITOLO IV – Dichiarazione – Riscossione - Accertamento – Rimborsi – Sanzioni – Contenzioso**

Art. 17 – Dichiarazione di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione	pag. 9
Art. 18 – Modalità di determinazione della superficie imponibile	pag.11
Art. 19 – Riscossione del tributo sui rifiuti	pag.12
Art. 20 – Riscossione del tributo sui servizi	pag.12
Art. 21 – Minimi riscuotibili sul tributo sui rifiuti	pag.13
Art. 22 – Minimi riscuotibili sul tributo sui servizi	pag.13
Art. 23 – Sgravio o rimborso del tributo sui rifiuti	pag.13
Art. 24 – Sgravio del tributo sui servizi	pag.13
Art. 25 – Funzionario responsabile	pag.14
Art. 26 – Mezzi di controllo	pag.14
Art. 27 – Sanzioni	pag.14
Art. 28 – Contenzioso	pag.15

### **TITOLO V – Disposizioni finali**

Art. 29 – Normativa di rinvio	pag.15
Art. 30 – Norme abrogate	pag.15
Art. 31 – Efficacia del regolamento	pag.15

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Scarnafigi (CN), del Tributo sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, e come previsto dal DL 102 del 31/08/2013 art. 5 comma 4 *quater*.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

### **Art. 2 – Istituzione del tributo sui rifiuti e sui servizi**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono istituiti, in sostituzione della Tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/1993, il Tributo comunale su rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e ai rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale e il Tributo comunale sui servizi a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni.

2. L'applicazione del tributo sui servizi è disciplinata dall'art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e segue le modalità applicative del tributo sui rifiuti, sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### **Art. 3 – Presupposto oggettivo del tributo sui rifiuti**

1. Il tributo sui rifiuti è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.

2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

7. Per le abitazioni coloniche, per le unità immobiliari ad uso civile abitazione o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione colonica o alle unità immobiliari anzidette.

#### **Art. 4 – Presupposto oggettivo del tributo sui servizi**

1. Il tributo sui servizi è costituito da una maggiorazione applicata alla tariffa del tributo sui rifiuti, pari a 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile, come individuata dalle relative norme di legge e regolamentari.

## **TITOLO II SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO**

#### **Art. 5 – Soggetto attivo del tributo sui rifiuti**

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

#### **Art. 6 – Soggetto attivo del tributo sui servizi**

1. La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, pur essendo richiesta dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo sui rifiuti, è riservata integralmente allo Stato.

#### **Art. 7 – Soggetto passivo del tributo sui rifiuti**

1. Il tributo sui rifiuti è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 8 – Soggetto passivo del tributo sui servizi**

1. Il tributo sui servizi è dovuto dal soggetto tenuto al versamento del tributo sui rifiuti, così come individuato dalle relative norme di legge e regolamentari, sulla base di una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il tributo sui servizi è dovuto anche da parte dei soggetti tenuti a provvedere al versamento del tributo giornaliero di smaltimento.

#### **Art. 9 – Decorrenza del tributo sui rifiuti**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva dichiarazione di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggette al tributo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

#### **Art. 10 – Decorrenza del tributo sui servizi**

1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo sui rifiuti e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato, e segue le medesime procedure previste ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti.

#### **Art. 11 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale**

1. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti al 1° gennaio dell'anno di riferimento, ovvero sulla base dei dati più aggiornati all'atto della determinazione della tariffa. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

3. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano Finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, sarà comunque tenuto a garantire il regolare svolgimento del servizio da parte del Gestore.

4. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica con il gestore dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio ovvero di appositi accantonamenti previsti per l'anno di competenza, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1bis D.Lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.

La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

5. Nel caso gli accantonamenti disponibili fossero insufficienti ed il Comune non ritenesse opportuno rideterminare le tariffe, ovvero ricorrere ad eventuali fondi disponibili nel bilancio comunale, l'eventuale perdita di esercizio verrà ripianata imputandone l'importo nei costi relativi al servizio dell'anno successivo.

6. Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio, salva l'ipotesi in cui vengano destinati alla costituzione di apposito accantonamento, verranno allo stesso modo scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo, decurtando in modo proporzionale le varie configurazioni di costo, così come riportate nel Piano finanziario.

### **TITOLO III ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

#### **Art. 12 – Esclusione dal tributo sui rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;

c) balconi e terrazze scoperti;

d) i locali ed i fabbricati di servizio destinati ad utilizzo strumentale di una attività agricola svolta in forma imprenditoriale, ove sia provato che gli eventuali rifiuti prodotti in tali locali non vengono conferiti al servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell'ambito dell'attività dell'azienda agricola.

Si considerano inoltre non tassabili i seguenti locali ed aree:

- a) locali destinati all'esercizio dell'attività scolastica in genere: asilo infantile, scuola elementare, scuola media, palestra utilizzata dalle scuole;
- b) locali destinati ad attività sociali ed assistenziali senza scopo di lucro operanti sul territorio;
- c) caserma dei Carabinieri;
- d) locali destinati all'esplicazione di attività sportive;
- e) edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso;
- f) locali ed aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune
- g) giardini e cortili.

2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

a) la parte degli impianti sportivi riservata all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono impenetrabili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.

3. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

a) unità immobiliari chiuse, disabitate, non arredate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);

b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

4. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

### **Art. 13 – Esclusioni e agevolazioni sul tributi sui servizi**

1. Le esclusioni, esenzioni ed agevolazioni previste dalle norme statali e regolamentari in relazione al tributo sui rifiuti, che determinano una riduzione della superficie assoggettabile al tributo, si applicano anche alla maggiorazione dovuta a titolo di tributo sui servizi.

2. Non incidono invece sulla maggiorazione dovuta a titolo di tributo sui servizi le ulteriori riduzioni tariffarie accordate a fronte delle modalità di smaltimento dei rifiuti adottate dal contribuente, che determinino una riduzione percentuale della tariffa applicabile, senza incidere sulla superficie assoggettabile al tributo sui rifiuti.

### **Art. 14 – Rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie impenetrabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

2. Sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.

3. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi.

4. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.

In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

5. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione deve essere allegata:

- planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con specifica, per ciascun locale, del tipo di rifiuto speciale prodotto ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali alla produzione di tali tipologie di rifiuti;

- copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale o di altro sistema di tracciatura dei rifiuti;

- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);

- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;

- se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di conferimento dei rifiuti speciali prodotti.

### **Art. 15 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il tributo è ridotto nel modo seguente:

- del 30% per le abitazioni con unico occupante;

- del 50% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo;

- del 50% per le abitazioni sfitte e non occupate;

- del 70% per le abitazioni situate al di fuori della delimitazione del concentrico comunale;

- del 40% nei confronti delle attività imprenditoriali con superfici inferiori ai 5.000 mq;

- del 70% nei confronti delle attività imprenditoriali con superfici superiori ai 5.000 mq.

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni del tributo a decorrere dall'anno successivo; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.



### **Art. 16 – Scuole pubbliche**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, il tributo dovuto per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33bis D.L. 248/2007, convertito in L. 31/2008, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è posto a carico del Ministero della Pubblica Istruzione, che provvede direttamente alla corresponsione delle somme dovute al Comune, in proporzione al numero degli alunni dell'anno scolastico conclusosi nell'anno solare di riferimento e nei termini economici concordati in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e l'importo trasferito a tale titolo dal Ministero della Pubblica Istruzione determina la definizione del rapporto tributario con riferimento alle scuole pubbliche situate nel Comune.

## **TITOLO IV DICHIARAZIONE – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTO RIMBORSI – SANZIONI - CONTENZIOSO**

### **Art. 17 – Dichiarazione di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, entro sessanta giorni dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione.

2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U., ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.

3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro lo stesso termine di sessanta giorni successivi all'intervenuta modifica.

4. La denuncia deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;

b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziante della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali integrati o multiproprietà), di presentare al competente ufficio comunale, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha

effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

7. La denuncia deve essere presentata all'ufficio comunale competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione da parte del Comune. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- per le utenze domestiche:

- a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) il numero degli occupanti l'abitazione;
- d) L'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala;
- e) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- g) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- h) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- i) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;

- per le utenze non domestiche

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) il numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- f) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- g) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- h) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;

i) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;

10. L'Ufficio comunale competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 18 – Modalità di determinazione della superficie imponibile**

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

3. A fronte di tale disposizione, ove il Comune riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o del Tributo sui rifiuti, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del Territorio, l'Ufficio Tributi procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del Territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del Tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune.

4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del Tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. o del Tributo sui rifiuti, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso Tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Comune

non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 14, comma 37 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.

#### **Art. 19 – Riscossione del tributo sui rifiuti**

1. La riscossione del tributo è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto e delle relative addizionali.

In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, per la riscossione del tributo, il Comune può tuttavia avvalersi del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite con deliberazione di Consiglio comunale da pubblicarsi, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata indicata nell'avviso di pagamento predisposto dal Comune.

3. Ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, il Comune può inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della T.A.R.S.U., ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi.

4. I pagamenti di cui al comma precedente sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di T.A.R.E.S. per l'anno 2013, da riscuotersi mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano sempre le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.

5. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Comune procede ad emettere formale richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze indicate nella richiesta di pagamento.

6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Comune procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.

7. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

#### **Art. 20 – Riscossione del tributo sui servizi**

1. Il tributo sui servizi è versato in unica soluzione unitamente alla rata di dicembre del tributo sui rifiuti, mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui all'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 21 – Minimi riscuotibili sul tributo sui rifiuti**

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 5,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Tale importo minimo non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

### **Art. 22 – Minimi riscuotibili sul tributo sui servizi**

1. Gli incassi a titolo ordinario del tributo sui servizi non sono soggetti all'applicazione di minimi, trattandosi di tributo che viene riscosso a titolo di maggiorazione del tributo sui rifiuti.

### **Art. 23 – Sgravio o rimborso del tributo sui rifiuti**

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.

Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte dell'Ufficio tributi.

2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria, l'Ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

### **Art. 24 – Sgravio del tributo sui servizi**

1. Lo sgravio del tributo sui servizi richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva ai fini del tributo sui rifiuti, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla ricezione dell'avviso o della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.

2. Il rimborso del tributo sui servizi può avvenire mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte dell'Ufficio tributi.

3. Nel caso non risultino dovute ulteriori somme a titolo di tributo sui servizi, il rimborso delle maggiori somme versate a tale titolo potrà essere disposta dal Comune soltanto a seguito della messa a disposizione delle relative somme da parte dello Stato.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 25 – Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale designa un Funzionario responsabile, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al tributo sui rifiuti e sui servizi.

2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e procede alla riscossione sia ordinaria che forzata del tributo dovuto e dei relativi accessori.

#### **Art. 26 – Mezzi di controllo**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ. fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

#### **Art. 27 – Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 14, commi 39 – 44 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, secondo le modalità previste dal vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto.

In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza

- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

- infedele dichiarazione: sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall'Ufficio tributi al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

#### **Art. 28 – Contenzioso**

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente.

Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

### **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 29 – Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 30 – Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 31 – Efficacia del regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2013**, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, comma *4quater*, lett. b), num. 1 D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in L. 6 giugno 2013 n. 64, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.